XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01253 Fedriga: Sugli effetti della recente riforma pensionistica	10
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	1
5-01254 Baldassarre: Su un grave caso di sospensione dell'erogazione di indennità di accompagnamento	10
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	1
5-01255 Antimo Cesaro: Procedure per il riconoscimento della pensione ai lavoratori salvaguardati	10
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	1
5-01256 Di Salvo: Pagamento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori salvaguardati	1
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	1
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione europea « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile » (COM (2013)447 final) (Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	10
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini,	
C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo (Seguito dell'esame e rinvio)	1
ALLEGATO 5 (Proposta di testo unificato elaborata dal comitato ristretto)	1
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTECDATO DAI PAPPRESENTANTI DEI CRIIPPI	1

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 ottobre 2013 — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audivisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01253 Fedriga: Sugli effetti della recente riforma pensionistica.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra la propria interrogazione, chiedendo se il Governo intenda intervenire per riparare ai rilevanti danni provocati dalla « riforma Fornero», che coinvolgono, nel caso di specie, lavoratori impegnati nell'assistenza di familiari disabili. Si augura che il Governo, nel rispondere, non si limiti a citare gli interventi di modifica previsti in materia nell'ambito del provvedimento sulla pubblica amministrazione (decretolegge n. 101 del 2013), in queste ore all'esame della Camera, tenuto conto che su di essi sussistono allo stato molte perplessità dal punto di vista delle coperture finanziarie. Fa notare che le politiche nefaste assunte dai due ultimi Governi non hanno fatto altro che aggravare il fenomeno della disoccupazione giovanile, sottolineando, in particolare, come le riforme in materia previdenziale, innalzando i requisiti pensionistici, abbiano contribuito a ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro delle nuove generazioni.

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Massimiliano FEDRIGA (LNA), nel replicare, evidenzia come la recente riforma pensionistica abbia prodotto conseguenze dannose per i lavoratori, a fronte di risparmi di spesa che, considerato l'impegno assunto per tutelare i cosiddetti esodati, non appaiono così significativi. Auspicato che possa essere individuata un'adeguata copertura agli interventi di modifica sul testo del decreto-legge n. 101 del 2013, che intervengono a salvaguardare proprio la contribuzione figurativa dei soggetti che assistono disabili gravi, fa notare che con le ultime riforme pensionistiche gli ultimi due Governi hanno scaricato sul settore privato gli oneri connessi al conseguimento di obiettivi di finanza pubblica, ostacolando l'accesso al lavoro dei giovani. Osserva, peraltro, che i conti pubblici sui quali incidono sempre di più gli interventi di sostegno al reddito - non potranno mai realmente essere in ordine se prima non si garantisce una effettiva crescita produttiva e occupazionale del Paese.

5-01254 Baldassarre: Su un grave caso di sospensione dell'erogazione di indennità di accompagnamento.

Marco BALDASSARRE (M5S) illustra la propria interrogazione, chiedendo al Governo se intenda ripristinare la prestazione economica relativa all'indennità di accompagnamento per il cittadino indicato nell'atto ispettivo in titolo, che ritiene sia stato penalizzato a causa di una interpretazione restrittiva dell'INPS in ordine al requisito di dimora abituale.

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Marco BALDASSARRE (M5S), nel replicare, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, prendendo atto con favore del ripristino della prestazione in oggetto a favore del soggetto interessato.

5-01255 Antimo Cesaro: Procedure per il riconoscimento della pensione ai lavoratori salvaguardati.

Antimo CESARO (SCpI) illustra la propria interrogazione, facendo notare che egli ha inteso farsi interprete delle esigenze di talune categorie di lavoratori esodati, che risultano in attesa di vedere riconosciuta in concreto la salvaguardia delle propria posizione previdenziale. Chiede, in proposito, quali urgenti iniziative il Governo intenda porre in essere per assicurare ai suddetti lavoratori una definizione della loro situazione pensionistica.

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Antimo CESARO (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, laddove questa ha fornito chiarimenti importanti circa l'entità delle domande accolte o in fase di monitoraggio da parte dell'INPS. Dichiarato che continuerà a vigilare sulla vicenda con

attenzione, sollecita il Governo a tenere aggiornato il Parlamento circa l'esito delle procedure in atto, al fine di garantire il veloce smaltimento di tutte le domande presentate dai lavoratori.

5-01256 Di Salvo: Pagamento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori salvaguardati.

Titti DI SALVO (SEL), dopo aver premesso che ritiene preoccupanti i dati forniti dal Governo in risposta alla interrogazione precedente, con riferimento al numero di domande accolte dall'INPS in materia di deroghe alla disciplina previdenziale vigente, illustra la propria interrogazione, chiedendo chiarimenti, in particolare, sulla posizione di coloro che rientrano nel secondo intervento di salvaguardia (si tratterebbe di 55 mila soggetti). Rispetto a tali soggetti fa notare che si sono registrati casi controversi di domande pensionistiche - rigettate dall'INPS, ma poi riammesse, a seguito di ricorsi vinti - che lo stesso Istituto previdenziale continua a definire giacenti, senza darvi ulteriore seguito. Chiede al Governo di intervenire presso l'INPS per risolvere tale problematica ed impedire che le procedure di accertamento dei requisiti per l'ammissione alla salvaguardia si svolgano in maniera tale da rappresentare una ulteriore forma di vessazione nei confronti di lavoratori già gravemente penalizzati dalla recente riforma previdenziale.

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Titti DI SALVO (SEL), pur ringraziando il Governo per i dati forniti, ritiene che la sua risposta sia stata elusiva rispetto ai quesiti posti nell'interrogazione, che riguardavano, in particolare, i motivi del mancato completamento delle procedure di accoglimento delle domande presentate da talune categorie di esodati. Auspica che il Governo agisca presso l'INPS affinché, da un lato, sia garantita maggiore traspa-

renza sullo stato di elaborazione delle pratiche, al fine di rendere gli interessati a conoscenza della loro situazione, e, dall'altro, venga assicurata quanto prima l'erogazione dei relativi trattamenti pensionistici.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 23 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazione della Commissione europea « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile » (COM (2013)447 final).

(Esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Monica GREGORI (PD), relatore, osserva che la Commissione inizia oggi, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, l'esame della Comunicazione « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile », presentata dalla Commissione europea il 19 giugno 2013.

Fa presente che l'atto si inquadra nell'ambito delle numerose iniziative delle istituzioni europee, nonché dei dibattiti attualmente in corso in varie sedi, sul tema della disoccupazione giovanile. Evidenzia che la Comunicazione è stata presentata subito prima del Consiglio europeo del 26-27 giugno scorso che è stato dedicato – com'è noto – proprio a tale tema e, in particolare, all'attuazione delle azioni e delle misure di cui alla proposta di Raccomandazione Garanzia per i giovani (COM(2012)729), che fa parte del pacchetto sulla disoccupazione giovanile presentato dalla Commissione nel dicembre 2012, nonché delle norme operative per attuare l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile proposta dal Consiglio europeo nella riunione del 7 e 8 febbraio 2013, cui ha fatto seguito la Comunicazione della Commissione COM(2013)144 « Iniziativa per l'occupazione giovanile »del 12 marzo 2013.

Ricorda che la Raccomandazione Garanzia per i giovani (COM(2012)729) è stata adottata formalmente dal Consiglio il 22 aprile 2013 e propone l'introduzione di una «Garanzia per i giovani» che assicuri che tutti i giovani di età fino a 25 anni ricevano - entro 4 mesi dal termine di un ciclo d'istruzione formale o dall'inizio di un periodo di disoccupazione - un'offerta di lavoro, di prosecuzione dell'istruzione scolastica, di apprendistato o di tirocinio di qualità elevata. Evidenzia che la definizione del quadro istituzionale entro il quale dovrà essere istituita la Garanzia per i giovani è lasciato ai singoli Stati membri, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti nazionali.

Fa notare che l'Italia, che presenta un tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti nella zona EU27, si è attivata per attuare la Garanzia per i giovani con l'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2013. In particolare, è stata disposta l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un'apposita struttura di missione con compiti propositivi e istruttori. Segnala che la struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego (finora concentrati più sulla formazione e sull'orientamento e non sull'inserimento nel mercato del lavoro) e cesserà comunque al 31 dicembre 2015.

A riguardo, fa presente come, nelle more dell'approvazione del decreto-legge n.76 del 2013, il Governo ha dato parere favorevole all'ordine del giorno 9/01458/ 034, che impegna il Governo a far si che la struttura di missione, operi: in linea con gli standard e la normativa dell'Unione in materia, favorendo l'elaborazione delle migliori strategie rivolte all'utilizzo degli strumenti finanziari europei di riferimento, la corretta attuazione della Garanzia per i giovani e la nascita di partenariati rivolti alla sensibilizzazione delle politiche giovanili europee; nel rispetto del principio di sussidiarietà, oltre a quello di leale collaborazione, salvaguardando i differenti contesti socio-economici territoriali: coinvolgendo il Parlamento in merito al monitoraggio degli interventi relativi alla Garanzia per i giovani e alla formulazione delle proposte di miglioramento dell'azione amministrativa; coinvolgendo, altresì le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle more della composizione della struttura di missione, così come in materia di costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive.

Su questo ultimo punto fa presente che, secondo quanto si apprende, dal 30 luglio scorso, data d'insediamento della struttura di missione, si sarebbero tenute già cinque riunioni alla presenza dei rappresentanti del Ministero del lavoro, delle Regioni, delle Provincie, dell'Isfol e di Italia Lavoro. Osserva come sia, invece, importante anche il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, per poter condividere e strutturare anche con loro gli sviluppi legati all'andamento dei lavori della struttura. Del resto, fa notare che i primi a parlare di Garanzia per i giovani, ormai un anno fa (gennaio 2013), furono proprio i sindacati.

Inoltre, circa il funzionamento della struttura di missione, ritiene sia utile avere dal Governo aggiornamenti in tale ambito, in particolare alla luce delle conclusioni dell'incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri che si è tenuto a La Hulpe il 17 e il 18 ottobre.

Sottolinea, inoltre, che, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva approvato il 16 ottobre 2013, la Commissione ha, da ultimo, paventato la possibilità che l'attuazione nel nostro ordinamento della

Garanzia per i giovani sia messa a rischio dal mancato ammodernamento delle strutture amministrative di intermediazione, in primo luogo i centri per l'impiego. Per scongiurare tale eventualità, evidenzia che la XI Commissione auspica una concentrazione di risorse umane su tali strutture, operando una decisa razionalizzazione dell'esistente e facendo leva sulla collaborazione con le strutture private attualmente operanti sul territorio nazionale.

Fa presente che la Camera, sin dall'inizio della legislatura, si è occupata del corretto recepimento della Garanzia per i giovani nel nostro Paese, impegnando il Governo con la mozione 1/00034, approvata il 20 giugno 2013, a riconoscere l'estrema importanza degli strumenti comunitari messi in atto per il rilancio dell'occupazione giovanile; a mettere in campo tutte le misure necessarie a recepire il sistema europeo di garanzia per i giovani, a potenziare ed armonizzare il ruolo dei centri per l'impiego, e di tutti gli strumenti per le politiche attive sul lavoro, su tutto il territorio nazionale, ad attivare adeguate sedi di confronto con i rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali nonché con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su base nazionale, a valutare la possibilità di assumere le necessarie iniziative per istituire, al più presto e in armonia con le previsioni di bilancio, un fondo nazionale per l'attuazione della Garanzia per i giovani.

A tale proposito segnala che la Commissione europea il 17 giugno 2013 ha presentato una proposta di decisione sulla riforma dei servizi pubblici per l'impiego (COM(2013)439, che prevede per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2020, la creazione di una rete di servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri al fine di modernizzare i servizi medesimi e consentire loro di operare in modo completo e proficuo nell'attuale fase di crisi economica. Ritiene che sarebbe molto utile conoscere gli intendimenti del Governo in tale ambito, nonché acquisirne il parere sull'atto che ho testé richiamato. Segnalo,

altresì che l'XI Commissione del Senato si è pronunciata in senso favorevole alla proposta, il 9 agosto scorso.

Fa poi presente che, alla data del 12 ottobre 2013, risulta che hanno deliberato sull'iniziativa complessiva della Garanzia per i giovani i Parlamenti della Germania, della Polonia, la Camera dei Comuni del Regno Unito e il Senato della Repubblica Ceca, mentre in Italia, il Governo non ha ancora provveduto ad emanare una disciplina complessiva.

A riguardo, giudica opportuno invece rilevare come, già dal maggio 2013, risulta presentata, annunziata e assegnata alla XI Commissione la proposta di legge n. 867, Disposizioni per l'attuazione di schemi di Garanzia per i giovani. Fa presente che la proposta di legge individua una disciplina e organizzazione complessiva dello strumento, definendo i principi generali e le linee guida d'istituzione della Garanzia per i giovani in Italia, nell'ottica dell'armonizzazione rispetto al quadro comunitario.

Evidenzia che nella Comunicazione della Commissione sono, infine, riportate in estratto le raccomandazioni indirizzate dalla Commissione ai Paesi membri, con riferimento alle politiche da adottare per fare fronte all'emergenza della disoccupazione giovanile. Per quanto riguarda l'Italia, segnala che la Commissione europea raccomanda di potenziare l'istruzione e la formazione professionale, rendere più efficienti i servizi pubblici per l'impiego e migliorare i servizi di consulenza per gli studenti del ciclo terziario; intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare la qualità e i risultati della scuola, anche tramite una riforma dello sviluppo professionale e della carriera degli insegnanti.

In conclusione, fatto notare che la Comunicazione oggi all'esame, dal punto di vista temporale, per certi aspetti è stata superata dai successive iniziative adottate in ambito europeo e mi riferisco in particolare agli esiti del Consiglio europeo di giugno, sottolinea, tuttavia, che questa è un'occasione utile per fare il punto sulla situazione e sollecitare il Governo a fornire indicazioni puntuali sul prosieguo

della sua azione in tale ambito. Al fine di un esame completo e puntuale della Comunicazione e della relativa composizione della posizione italiana in sede comunitaria, sottolinea la necessità di audire il Governo, in merito alle iniziative che s'intendono intraprendere per una immediata attuazione della Garanzia per i giovani e delle altre raccomandazioni comunitarie contenute nella Comunicazione, allo stato di avanzamento dei lavori della struttura di missione sperimentale e sulla necessità di procedere ad una complessiva riforma dei centri per l'impiego prima dell'effettiva entrata in vigore degli strumenti comunitari. Allo stesso modo, ritiene opportuno poter ascoltare le parti sociali e, per quanto di loro competenza, i rappresentanti italiani nelle istituzioni comunitarie.

Teresa BELLANOVA (PD), considerata l'importanza delle questioni poste nella esauriente relazione testé svolta, giudica opportuno concedere ai gruppi un tempo congruo per svolgere i necessari approfondimenti di merito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C.946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C.1336 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2013.

Cesare DAMIANO, presidente, comunica che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, che si sono conclusi nella giornata di ieri, è stata elaborata una proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame (vedi allegato 5).

Al riguardo, avverte che si è convenuto che – pur avviando oggi il dibattito su tale proposta di testo unificato – la deliberazione sulla sua adozione come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, sia rinviata alla prossima settimana, anche in modo da acquisire eventuali valutazioni preliminari da parte del Governo.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede alla presidenza se sia stato previsto un termine stringente entro il quale il Governo sia chiamato ad esprimersi sul provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, fa notare che la Commissione, a prescindere dal comportamento che porrà in essere il Governo, è intenzionata a proseguire nell'iter di esame. Osservato che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, intergrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista nella giornata odierna, saranno definite con precisione le modalità di prosecuzione dell'iter di esame, ribadisce che la Commissione sarà comunque convocata nella prossima settimana – tendenzialmente nella giornata di martedì – per l'adozione del testo base elaborato dal Comitato ristretto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 ottobre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

5-01253 Fedriga: Sugli effetti della recente riforma pensionistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione cui passo ora a rispondere, l'onorevole Fedriga richiama l'attenzione sulla necessità di uno specifico intervento normativo volto ad includere tra le prestazioni effettive di lavoro previste dal comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 216/2011 anche i permessi per l'assistenza ad un parente disabile, previsti dalla legge n. 104 del 1992.

Al riguardo, giova ricordare che – nell'ambito del procedimento di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – il Governo ha manifestato la dovuta attenzione al tema della cosiddetta « pensione anticipata ».

L'esecutivo ha infatti espresso parere favorevole ad un emendamento parlamentare – già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera – volto ad includere tra le « prestazioni effettive di lavoro » utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dalla legge, anche i periodi di astensione obbligatoria derivanti dalla donazione di sangue e di emocomponenti.

Inoltre, nella giornata di ieri – nell'ambito dell'esame del predetto disegno di legge – le competenti Commissioni della Camera hanno approvato a larga maggioranza un emendamento che estende i benefici in materia di accesso alla pensione anticipata sia ai congedi parentali di maternità e paternità sia ai periodi di astensione per la legge n. 104 del 1992.

Pertanto, laddove gli emendamenti in argomento venissero definitivamente trasformati in legge, la questione sollevata dall'onorevole Fedriga troverebbe una soluzione in via legislativa.

Qualora, invece, il percorso di tali emendamenti non dovesse giungere a conclusione – soprattutto in considerazione degli stringenti attuali vincoli finanziari – è comunque intenzione del Governo avviare in tempi brevi una riflessione circa la problematica segnalata dall'interrogante nonché di ogni altra ipotesi di astensione dalla prestazione lavorativa analogamente meritevole di tutela sia per il valore sociale che ne caratterizza la ratio, sia per le oggettive ragioni che la giustificano.

5-01254 Baldassarre: Su un grave caso di sospensione dell'erogazione di indennità di accompagnamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Baldassarre e Rostellato – inerente alla sospensione della pensione di invalidità civile nei confronti del signor Soriano Ceccanti – passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.

Il signor Ceccanti, invalido al 100 per cento, percepisce dal 1984 una pensione di accompagnamento, dopo che una pallottola sparata delle forze dell'ordine lo colpiva ad una vertebra lasciandolo paralizzato.

In data 15 luglio 2011 – nell'ambito del piano di verifiche straordinarie previsto dall'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 – l'Istituto invitava il signor Ceccanti a presentare alla Commissione Medico Legale di Pisa la documentazione sanitaria relativa al proprio stato invalidante al fine di consentire un accertamento agli atti e di evitare all'interessato una nuova visita medica. Nella convocazione veniva altresì precisato che - in caso di mancata o incompleta presentazione documentazione l'interessato avrebbe potuto essere chiamato a visita diretta.

Nel successivo mese di agosto, il signor Ceccanti rispondeva – tramite fax – che la documentazione richiesta si trovava già in possesso dell'INPS; lo stesso, inoltre, contestava che la convocazione a visita avrebbe dovuto essere effettuata con un preavviso di almeno due mesi.

Nel marzo del 2012, l'Istituto provvedeva, quindi, a convocare nuovamente a visita il signor Ceccanti per il mese di maggio ma neanche in quella occasione l'interessato si presentava, così come al successivo invito nel gennaio 2013.

Pertanto, in assenza di giustificazioni, la Direzione provinciale di Pisa dell'INPS ha effettuato, in via cautelativa, la sospensione della prestazione per accertamenti, dandone notizia all'interessato.

Lo scorso 26 marzo, il signor Ceccanti ha contattato personalmente il Collegio Medico Legale di Pisa per effettuare la visita conclusasi con la conferma del suo stato invalidante.

In sede di controllo, l'INPS ha provveduto a richiedere all'interessato l'esibizione del passaporto e, in un secondo momento, il rilascio di un'autocertificazione attestante la sua dimora abituale in Italia nonché gli eventuali soggiorni all'estero. Ciò, in considerazione dei suoi lunghi soggiorni in Marocco e della non « esportabilità » delle prestazioni assistenziali e, in particolare, dell'indennità di accompagnamento.

Tuttavia, entrambe le richieste sono state disattese.

L'Istituto ha quindi richiesto l'intervento del Prefetto che si è attivato presso la locale Asl e il Comune affinché tali enti attestassero l'effettiva dimora del signor Ceccanti in Italia.

Pertanto, una volta che gli accertamenti hanno avuto esito positivo, l'Istituto ha prontamente provveduto al ripristino della prestazione, ragione per cui la situazione evidenziata dall'onorevole interrogante può considerarsi risolta.

5-01255 Antimo Cesaro: Procedure per il riconoscimento della pensione ai lavoratori salvaguardati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto parlamentare presentato dagli onorevoli Cesaro e Sottanelli con il quale si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda porre in essere al fine di assicurare ai cosiddetti « lavoratori salvaguardati » una tempestiva definizione della loro posizione pensionistica.

Sulla base degli elementi informativi forniti dall'INPS faccio presente che con riferimento alla salvaguardia introdotta dal decreto-legge cosiddetto « salva-Italia » sono state esaminate oltre 90 mila posizioni di soggetti potenzialmente interessati, con riconoscimento del diritto di accesso al beneficio pensionistico per circa 63 mila lavoratori.

L'INPS ha precisato, inoltre, che alla data del 7 ottobre scorso risultano liquidate n. 21.200 prestazioni, così come pubblicato sul sito dell'Istituto, che viene costantemente aggiornato.

Per quanto riguarda i casi di esclusione dalla salvaguardia nonostante l'accoglimento da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro richiamati dall'onorevole interrogante, l'Istituto ha precisato che tali soggetti appartengono prevalentemente alla platea dei cosiddetti prosecutori volontari e alla categoria dei lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi che maturano i requisiti a partire dal 2014; quindi, oltre il termine ultimo del 6 dicembre 2013, entro cui per tali categorie di soggetti, deve collocarsi la decorrenza del trattamento pensionistico al fine dell'accesso alla salvaguardia in argomento.

L'INPS ha fatto sapere che altri casi di esclusione riguardano soggetti che hanno ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Con riferimento all'attività di monitoraggio delle istanze presentate dai lavoratori interessati a beneficiare delle disposizioni di cui alla seconda salvaguardia (cosiddetti dei 55.000), si fa presente che l'Istituto sta procedendo all'ultimazione delle lavorazioni e che, ad oggi, sono state definite circa n. 17.400 domande e tra queste circa n. 11.500 sono state accolte. Le certificazioni del diritto di accesso a pensione inviate ai beneficiari di detta salvaguardia sono, allo stato. n. 10.874.

Da ultimo, a conferma del massimo interesse del Governo sulla vicenda, si segnala che nella legge di stabilità per il 2014 è stata introdotta una disposizione volta a prevedere l'incremento del contingente numerico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 231, lettera b), della legge n. 228 del 2012 come indicato nell'articolo 9 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 (cosiddetta « terza salvaguardia »). Il predetto incremento del contingente numerico, pari a 6.000 unità, consente di dare attuazione all'interpretazione estensiva della disposizione esplicitata dal Ministero che rappresento a seguito dell'approvazione del decreto attuativo, con particolare riferimento ai soggetti che hanno ripreso l'attività lavorativa anche prima del 4 dicembre 2011.

5-01256 Di Salvo: Pagamento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori salvaguardati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Anche in questo caso, gli onorevoli interroganti pongono l'accento sulla questione dei lavoratori cosiddetti salvaguardati e, in particolare, sulla definizione della posizione pensionistica dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere alla cosiddetta « seconda salvaguardia », introdotta dal decreto-legge « Spending review ».

Sulla base degli elementi informativi forniti dall'INPS ribadisco che con riferimento alla prima salvaguardia introdotta dai decreti-legge « salva-Italia » e « Milleproroghe » sono state esaminate oltre 90 mila posizioni di soggetti potenzialmente interessati, con riconoscimento del diritto di accesso al beneficio pensionistico per circa 63 mila lavoratori e che alla data del 7 ottobre scorso risultano liquidate n. 21.200 prestazioni.

Per quanto concerne, invece, le istanze presentate dai lavoratori interessati a beneficiare delle disposizioni di cui alla seconda salvaguardia, l'Istituto ha reso noto di essere in procinto di concludere l'istruttoria. L'INPS ha comunicato, altresì, che, ad oggi, sono state definite circa 17.400 domande e di queste circa 11.500 sono state accolte. Le certificazioni del diritto di accesso a pensione inviate ai beneficiari di detta salvaguardia sono, allo stato, 10.874.

Con specifico riferimento alla richiesta di avviare immediatamente il pagamento dei trattamenti pensionistici ai lavoratori in possesso dei requisiti per accedere alla cosiddetta « seconda salvaguardia », l'Istituto ha fatto presente che non tutti i soggetti beneficiari delle misure di salvaguardia accedono a pensione immediata-

mente. La maggior parte di loro, infatti, accede a pensione con decorrenze differenziate in relazione alla data di maturazione dei requisiti per il diritto all'accesso al trattamento pensionistico e entro il limite temporale di stanziamento delle relative risorse finanziarie.

Vorrei ribadire che il tema dei lavoratori cosiddetti esodati riveste assoluta centralità nell'agenda del Governo. In questi primi sei mesi, infatti, l'Esecutivo ha, in primo luogo, proseguito nel dare attuazione alle tre salvaguardie definite dal Governo precedente per complessivi 130 mila lavoratori.

Ricordo, infine, che questo Governo è già intervenuto più volte in tempi recenti al fine di dare risposte concrete a questa importante categoria di lavoratori, ampliando ulteriormente le platee di soggetti salvaguardati. In particolare, gli interventi recenti hanno riguardato:

circa 6.500 lavoratori fatti oggetto di licenziamenti individuali (in tal senso, il decreto-legge IMU-CIG attualmente in conversione al Senato);

circa 6.000 ulteriori prosecutori volontari (in tal senso, il DDL di stabilità di recente varato dal Governo);

circa 2.500 lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (in tal senso, un importante emendamento parlamentare al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, la cui approvazione è stata possibile grazie alla piena collaborazione fra Parlamento e Governo).

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini,
C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

- 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
- « 10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».
- 2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;
- *b)* all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le

seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e »;

- c) alla lettera a), le parole: « entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni »;
- d) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data »;

- *e*) alla lettera *c*):
- 1) dopo le parole: « 23 dicembre 1996, n. 662, » sono inserite le seguenti: « o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria »;
- 2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni »;
- 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e 10-bis »;
- *f)* la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- « d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile »;
- *g)* la lettera *e-bis)* è sostituita dalla seguente:
- « *e-bis*) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabi-

- lità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015 ».
- 3. All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « del settore privato » sono inserite le seguenti: « , del lavoro autonomo e del settore pubblico ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

- 1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, »;
- *b)* le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico »;

- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente ».
- 2. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria » sono soppresse.

ART. 3.

(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra).

- 1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale addetto alla condotta dei treni delle imprese ferroviarie consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivi da addetto alla condotta.
- 2. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psicofisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei

- treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.
- 3. Il personale di accompagnamento e il personale di manovra delle imprese ferroviarie conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantadue anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venticinque anni effettivi come personale di accompagnamento o di manovra.
- 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 5. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale addetto alla condotta dei treni e del personale di accompagnamento e di manovra delle imprese ferroviarie ».

ART. 4.

(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).

1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

ART. 5.

(Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale).

1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e

- 4 della presente legge, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.
- 2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.